

# Il sistema giuridico di Roma

Gianna Pieraccini

---

Destinatari:	studenti del primo anno del triennio del liceo classico e del liceo scientifico
Obiettivi:	– acquisire conoscenze circa le leggi e il sistema giuridico di Roma – approfondire la conoscenza della lingua latina nell'ambito del lessico giuridico
Letture:	Cicerone, <i>Actio I in Verrem</i> , 1-18

---

- 1) Glossario minimo di termini tecnici del linguaggio giuridico
- 2) Fas ac ius: origini del diritto, leggi e procedure
- 3) L'etica imperfetta della politica: il caso della *Actio I in Verrem* di Cicerone

## 1) Glossario minimo di termini tecnici del linguaggio giuridico

<i>accusator, -oris</i>	pubblico accusatore, raramente in cause civili, comunemente in cause criminali; <i>accusator</i> contrapposto a <i>reus</i> , <i>defensor</i> , <i>iudex</i> .
<i>actio, -onis</i>	azione legale; svolgimento del dibattito processuale.
<i>actor, -oris</i>	come termine giuridico "colui che chiama un altro in giudizio"; in cause criminali "accusatore", in opposizione a <i>reus</i> (imputato); più raramente in cause civili "attore", in opposizione a <i>possessor</i> , ovvero "convenuto" possessore dell'oggetto in controversia.
<i>ampliatio, -onis</i>	dilazione della sentenza. Se in un processo si valuta che la materia del contendere non è ancora sufficientemente chiara, è possibile ottenere un supplemento di indagini. <i>amplio (as, avi, atum, are)</i> : termine tecnico: prorogare, rinviare la sentenza in una causa considerata non chiara. Il rinvio poteva ripetersi più volte ( <i>causa septies ampliata</i> Val.Max., "causa rinviata per sette volte"). <i>non liquet</i> : "non è chiaro"; era la formula tecnica con cui si esprimeva la necessità di fermarsi per acquisire nuovi elementi. <i>amplius</i> : "a più tardi"; era la formula con cui il presidente del tribunale rimandava l'emissione della sentenza.

<i>anquisitio, -onis</i>	requisitoria nei processi di fronte al popolo ( <i>iudicia populi</i> ); processo.
<i>arbiter, -i</i>	colui che svolge le funzioni di giudice in un <i>arbitrium</i> , cioè in un arbitrato. <i>arbitrium</i> : era un modo di dirimere una controversia più blando di un processo ( <i>iudicium</i> ) vero e proprio. La contesa che si porta in giudizio comporta una <i>poena</i> (una multa) <i>per sponsionem</i> (un accordo vincolante fra le parti in contesa in base al quale ciascuno dei contendenti s'impegna a pagare una somma stabilita se perderà la causa). Nell'arbitrato non sono previste multe e si procede <i>ex bona fide</i> . Si va in <i>iudicium</i> quando si deve rivendicare una somma definita, mentre l'arbitrato prevede un accordo fra le parti circa il danno da risarcire.
<i>causa, -ae</i>	causa legale
<i>cognitio, -onis</i>	termine legale: inchiesta, processo, istruttoria <i>cognitio rerum capitalium</i> : inchiesta/processo su un reato che comporta la pena capitale <i>cognitio praetoria</i> : inchiesta di competenza del pretore <i>dies cognitionis</i> : giorno dell'udienza <i>a cognitionibus esse</i> : essere preposto alle istruttorie.
<i>coitio, -onis</i>	complotto, accordo a danno di terzi.
<i>comperendinatio, -onis</i>	dilazione della sentenza giudiziaria, in una causa già chiarita, al terzo giorno come ultimo termine in cui doveva essere emessa la sentenza.
<i>(litis) contestatio, -onis</i>	apertura del dibattito processuale tramite la convocazione dei giudici: è la fase istruttoria del processo, avviene in presenza del pretore. Le espressioni <i>lis contestata</i> , <i>iudicium acceptum</i> o <i>iudicium ordinatum</i> sono equivalenti presso i giuristi classici.
<i>conventus, -us</i>	assise giudiziarie delle province. Le presiede il magistrato che governa la provincia (il proconsole o il pretore). È lui che nomina il giudice o i giudici.
<i>diribitio, -onis</i>	(da <i>diribere</i> * <i>dis-habeo</i> ) computo delle tabelle dei voti, scrutinio.
<i>distributor, -oris</i>	sinonimo di <i>divisor</i> . Il distributore, ovvero la persona incaricata di distribuire il denaro con cui si attuava la corruzione dei votanti.
<i>edictum, -i</i>	editto, notificazione pubblica di un magistrato <i>edictum praetorium</i> : programma del pretore reso pubblico al momento della sua entrata in carica, nel quale egli dichiarava i principi secondo cui intendeva amministrare la giustizia nell'anno

in cui sarebbe stato in carica. Questo primo editto è detto *edictum perpetuum* perché era generale, in contrapposizione ad altri editti, promulgati per casi particolari.

*editicius, a, um*

(da *edo*) si chiamano editicii i giurati scelti dall'accusa nei processi *de ambitu*. Nello stesso genere di causa, i giudici scelti dalla difesa sono detti *iudices delecti*. Cdr. *iudex*.

*exemplum, -i*

nel lessico giuridico, "precedente"

*inveterata exempla*: reiterato impiego di precedenti da cui scaturiscono vere e proprie regole consuetudinarie. (P.Cerami, *Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della Libera Res Publica Romana*, <http://www.unipa.it/~dipst/dir/pub/cerami/annaliXLVII.htm>).

*iudex, -icis*

giudice. I giudici erano privati cittadini.

In una causa privata, il pretore, compiuta l'istruttoria, designava il giudice o, se necessario, i giudici preposti a giudicare. Il termine *recuperatores* indicava i giudici a cui era assegnata la funzione di recuperare un bene o una somma ingiustamente sottratti.

Il meccanismo con cui venivano designati i giudici nei tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*) era più complesso e regolato da disposizioni di legge che non sempre sono del tutto chiare.

Ciascuno dei tribunali permanenti era istituito sulla base di una legge specifica volta a punire un determinato reato; anche le regole per la scelta dei giudici erano stabilite dalla stessa legge.

Secondo la *Lex Acilia de repetundis*, il *praetor peregrinus* compilava un elenco di 450 nomi di persone che avrebbero potuto svolgere la funzione di giudici. In caso di processo i giudici venivano sorteggiati fra di esse.

Cicerone però nella *Actio I in Verrem*, riferendosi alla corte formatasi per giudicare Verre, associa la fortuna nel sorteggio alla sua *diligentia* nella selezione dei giudici: *quod et in sortitione istius spem fortuna populi Romani et il reiciendis iudicibus mea diligentia istorum impudentiam vicerat*; perciò oltre al sorteggio doveva esserci una qualche forma di selezione dei giudici in cui le parti in causa avevano voce in capitolo.

Secondo la *Lex Licinia de sodaliciis* (55 a.C.), invece, l'accusatore nominava quattro tribù fra le quali si sarebbero dovuti scegliere i giudici del processo e l'accusato aveva il potere di escluderne una. I giudici erano scelti fra queste tre, in parte dall'accusa, *iudices editicii*, in parte dalla difesa, *iudices delecti*, ma non è chiaro con

quale meccanismo. Nella *Pro Plancio*, Cicerone dice che questo sistema di reclutamento dei giudici non era stato esteso ad altri tipi di processo.

*iudicium, -i*

azione giudiziaria, processo, ma anche il luogo dove si svolge il processo, il tribunale o il collegio giudicante, i giudici

*in iudicio*: è la fase processuale di una azione legale; segue alla fase istruttoria *in iure*.

*iudicia populi*: Processi davanti alle assemblee popolari, dove *suum ius populus tuetur*. Al tempo della monarchia, era il re a presiedere *iudicia populi*, mentre in età repubblicana tale compito passò ai consoli.

"Nel sistema dei *iudicia populi*, funzione inquirente e funzione giudicante erano istituzionalmente e funzionalmente distinte: la prima, denominata in senso proprio *anquisitio*, spettava al magistrato e consisteva nel *quaerere*, cioè nello svolgimento di attività investigative e istruttorie e nell'*accusare ad populum* (Liv. 43, 8, 9), che si risolveva nell'intimazione, rivolta all'accusato (*reus*), di presentarsi entro una certa data dinanzi all'assemblea popolare (*diei dictio*) e nella specificazione della pena che si voleva proporre. La seconda, denominata tecnicamente *iudicare vel multam inrogare* (Cic. *Dom.* 17, 45) spettava ai *comitia populi*. Il magistrato, inquirente e accusatore, assumeva il ruolo di parte processuale, in contraddittorio con l'accusato, nel corso di tre adunanze informali (*contiones*) del popolo, intervallate almeno di un giorno l'una dall'altra. Dopo la quarta *accusatio*, indetta dalla terza a un intervallo di almeno 24 giorni (*trinundinum*), i comizi giudiziari (*sudicia populi*) erano chiamati a votare in posizione di terzietà sulla responsabilità dell'imputato. Il ruolo *super partes* del comizio, il contraddittorio fra accusato e accusatore, la pubblicità degli atti conferivano al "rito" dei *iudicia populi* un carattere fondamentale accusatorio". (P.Cerami, *Quaesitores ex lege Mamilia*, «Rivista di Diritto Romano», in <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/attipontignano.html>)

*iurisdictio, -onis*

amministrazione della giustizia in sede civile.

*iuris prudentia, -ae*

giurisprudenza, scienza del diritto e delle leggi.

*iurisperitus, -i*

giurista ovvero esperto, tecnico del diritto. Anticamente, finché il diritto era basato sui *mores maiorum*, la funzione di esprimere pareri sulle questioni di diritto controverse spettava ai pontefici (cinque nel periodo regio, numero portato a quindici da Silla),

	come attesta Pomponio ( <i>D. 1.2.2.6</i> ): ... <i>et [iuris] interpretandi scientia... apud collegium pontificum [erat]...</i>
<i>largitio, -onis</i>	elargizione a scopo di corruzione elettorale. Il limite che separa le <i>largitiones</i> illecite dalla <i>liberalitas</i> o <i>benignitas</i> (generosità legittima) è molto sottile.
<i>lex, -legis</i>	Il testo di una legge era diviso in tre parti: 1) la <i>praescriptio</i> , che era la parte iniziale contenente informazioni circa il nome del proponente la legge, la data e le modalità in cui essa era stata approvata; 2) la <i>rogatio</i> , in cui era contenuto il dettato normativo; 3) la <i>sanctio</i> , in cui venivano esplicitate le punizioni previste in caso di violazione. <i>aequa lex: aequum autem ius est non quo omnes usi sunt sed quod omnibus latum est</i> (Seneca, ep. <i>Ad Luc.</i> 107, 6) "Non è equa la legge nelle cui sanzioni tutti sono incappati, ma quella che vale per tutti allo stesso modo". Dobbiamo al senso giuridico dei Romani il concetto fondamentale che la legge è uguale per tutti. <i>lex iudiciaria</i> : legge riguardante la competenza (se il processo debba svolgersi davanti a senatori o a cavalieri) e la procedura; <i>leges iudicariae</i> = leggi ordinarie <i>leges datae</i> : regolamenti di carattere amministrativo, emanati in modo unilaterale da un magistrato, per disciplinare tutti gli ordinamenti periferici (colonie, municipi e province). <i>leges tabellariae</i> : sono le leggi emanate fra il 139 e il 131 a.C. (139 <i>Lex Gabinia</i> , 137 <i>Lex Cassia</i> , 131 <i>Lex Papiria</i> ), in base alle quali si rendeva segreto il voto nei comizi centuriati e tributi sia per la votazione di leggi, sia per l'elezione di magistrati, sia per il voto con cui nella corte di un tribunale si decideva l'assoluzione o la condanna di un imputato.
<i>munus iudicarium</i>	funzione giudiziaria. Spettava tradizionalmente ai nobili. Con la <i>Lex Sempronia iudiciaria</i> (123 a.C.), promulgata da Caio Gracco, venne affidata ai cavalieri, ma non in modo permanente. La composizione delle corti giudiziarie fu oggetto di un braccio di ferro fra cavalieri e senatori che si protrasse con alterne vicende fino all'inizio dell'impero.
<i>periculum, -i</i>	processo accusa; protocollo giudiziario, testo della sentenza, processo verbale. <i>periculum alicui facessere</i> : intentare un processo (Tac.) <i>pericula magistratuum</i> = atti giudiziari <i>ut in periculo suo inscriberent</i> .

<i>provocatio, -onis</i>	<p>appello a un giudice di livello superiore. Il giudice più alto di tutti è il popolo. La <i>Lex Sempronia de capite civis</i> (123 a.C.) vietò di <i>quaerere iniussu populi de capite civis Romani</i>, cioè di istituire – in base all'opinione oggi prevalente – tribunali straordinari (<i>quaestiones</i>), chiamati a irrogare, <i>ex senatusconsulto</i>, condanne capitali senza la preventiva autorizzazione del popolo. (P.Cerami, <i>Quaestores ex lege Mamilia, cit.</i>)</p> <p><i>provocatio ad populum adversus iudices</i>: appellarsi al popolo contro la sentenza dei giudici</p> <p><i>poena sine provocatione</i>: pena inappellabile.</p>
<i>quaesitor, -oris</i>	<p>giudice istruttore (contrapposto a <i>reus</i>, imputato, e <i>iudex</i>, giudice che pronuncia la sentenza) Il <i>quaesitor</i> di fatto è il pretore che istruisce il processo.</p>
<i>quaestio, -onis</i>	<p>indagine giudiziaria, processo</p> <p><i>quaestiones extraordinariae</i>: prima dell'istituzione dei tribunali permanenti, quando c'era necessità di giudicare un crimine, il tribunale veniva convocato per mezzo di un'apposita legge (<i>quaestiones ex senatusconsulto; quaestiones ex plebiscito</i>).</p> <p><i>quaestiones perpetuae</i>: tribunali permanenti; il primo di essi fu istituito nell'149 a.C. dalla <i>Lex Calpurnia de repetundis</i>. Ciascuno di essi era competente per uno specifico delitto e costituito secondo le indicazioni della legge approvata per quel particolare crimine: per questo motivo, potevano esserci differenze fra i tribunali permanenti sul modo di scegliere e selezionare i giudici.</p>
<i>recuperator, -oris</i>	<p>recuperatore, ovvero membro di un collegio formato da tre o cinque membri con l'incarico di recuperare le somme di denaro estorte per concussione da magistrati. Cfr. <i>iudex</i>.</p>
<i>reiectio iudicium</i>	<p>La <i>Lex Servilia Glaucia</i> (100 a.C.) aveva stabilito la procedura per istruire i processi <i>de repetundis</i>. Il <i>praetor peregrinus</i> ogni anno compilava un elenco di 450 nomi tra i quali dovevano essere sorteggiati i membri delle corti giudicanti. Sia l'accusa sia la difesa potevano respingere un certo numero di giurati, ma non è chiaro con quali regole ciò potesse avvenire. È certo che non era lo stesso sistema in atto nei processi di ambito regolati dalla <i>Lex Licinia de sodaliciis</i> (55 a.C.), poiché Cicerone nell'orazione <i>Pro Plancio</i> (XV) dice "<i>non intellego quam ob rem senatus hoc uno in genere tribus edi voluerit ab accusatore neque eandem editionem transtulerit in ceteras causas</i>".</p>

<i>rogatio, -onis</i>	proposta di legge, ma anche la parte centrale del testo di una legge, quella che conteneva il testo normativo (le altre due erano rispettivamente la <i>praescriptio</i> che precedeva la <i>rogatio</i> , in genere conteneva il nome del magistrato proponente, la data, riferimenti alle circostanze da cui era scaturita la proposta di legge, e la <i>sanctio</i> che seguiva la <i>rogatio</i> e conteneva l'indicazione delle sanzioni in cui sarebbe incorso chi avesse violato la legge).
<i>rogator, -oris</i>	Fino alla promulgazione delle <i>leges tabellariae</i> (II sec. a.C.), si votava a voce. I <i>rogatores</i> erano i funzionari incaricati di prender nota dei voti contrari o favorevoli.
<i>sacramentum, -i</i>	deposito giudiziario, somma depositata in un processo civile come cauzione, che verrà persa da chi perde la causa. La radice della parola, che rimanda a <i>sacer</i> , conferma l'origine sacrale e religiosa dei rituali del diritto <i>legis actio sacramento</i> : una forma di procedura del processo civile.
<i>sequester, -tri</i>	(sostantivo) intermediario, mediatore, depositario di oggetti contesi. <i>sequester, tra, trum</i> e <i>sequester, tris, tre</i> (aggettivo) intermediario. <i>sequestrum, -i</i> oppure <i>sequestre, is</i> : deposito fra due litiganti, <i>sequestre ponere</i> : mettere sotto sequestro. Nel lessico della corruzione, <i>sequestres</i> sono gli intermediari, i negozianti dello scellerato mercato della giustizia. Nella <i>Actio I in Verrem</i> di Cicerone, troviamo la coppia sinonimica <i>sequestres aut interpretes iudicii corrumpendi</i> (12, 36).
<i>sodalitium, -i</i>	in senso positivo, "associazione"; nel gergo della corruzione elettorale, "cricca elettorale". Nella <i>Lex Licinia de sodalitiis</i> , promulgata durante il secondo consolato di Pompeo e Crasso nel 55 a.C., si mirava a colpire quel particolare tipo di broglio elettorale attuato mediante <i>sodales</i> , ovvero agenti incaricati di dividere i membri di diverse tribù in piccoli gruppi, al fine di aumentare le probabilità di successo nella conquista del loro voto.
<i>status rei publicae</i> <i>tabella, -ae</i>	assetto organizzativo dello stato. dopo l'istituzione delle <i>leges tabellariae</i> , il voto espresso nei comizi tributi e centuriati divenne segreto: si votava deponendo in una <i>cista</i> (equivalente della nostra urna) una <i>tabella</i> (tavoletta corrispondente alla nostra scheda elettorale). Nelle votazioni per l'approvazione di una legge si scriveva A per respingere la proposta (A = <i>antiquo</i> "no, come prima"), e U per approvare (U=

	<i>uti rogas</i> "come chiedi").
<i>tutela, -ae</i>	Come termine di diritto, significa "autorità del tutore" e, per metonimia, "pupillo" o anche "beni del pupillo"; in senso meno specifico, significa protezione, guardia, difesa.
<i>usus, -us</i>	"prassi risultante dalla stabilizzazione di <i>exempla</i> (precedenti), costituisce la matrice di 'regole descrittive ed orientative', che vengono assunte, in sede ermeneutica, come criteri di valutazione e, quindi, come parametri di costituzionalità". (P.Cerami, <i>Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della Libera Res Publica Romana, cit.</i> ). <i>in usu stat ius</i> (Livio).

## 2) Fas ac ius: origini del diritto, leggi e procedure

### Le origini religiose del diritto

Il diritto Romano trae le sue origini più remote dalla religione.

Le parole *fas* e *ius*, comunemente tradotte come diritto religioso e diritto umano, appartengono entrambe al lessico della religione.

Secondo lo storico delle religioni George Dumézil, il significato di entrambe deve essere ricercato nella loro etimologia: *fas* non deriva, come credevano gli antichi, dalla radice di *fari*, bensì dalla radice di *facio*, nel suo significato primitivo di "porre". Il rapporto tra *fas* e *ius* sarebbe paragonabile a quello che in vedico lega *dhaman* e *rta*, due concetti dell'ordine del mondo: "*fas* sarebbe dunque l'assise mistica, invisibile, senza la quale non è possibile lo *ius*, l'assise che sorregge tutti i comportamenti e le relazioni visibili definiti dallo *ius*. *Fas* non è oggetto di analisi casuistica come *ius*: è o non è – *fas est, fas non est* – senza declinazione". (G. Dumézil, *La religione arcaica dei Romani*, BUR 2001 pag. 127).

*Ius* corrisponde invece al vedico *yos* e all'avestico *yaos* significanti "integrità, perfezione mistica". A differenza di *fas*, il significato di *ius* è stato laicizzato ed è passato a indicare tutto ciò che è attinente alla sfera del diritto.(G. Dumézil, *ibidem*, pag. 84).

Le note di G. Dumézil aprono la prospettiva su un ambito di studi affascinante, attinente al sapere mitico dei popoli indoeuropei.

È noto che, almeno in apparenza, mancano alla cultura dei Romani miti teogonici



paragonabili a quelli dei greci o degli antichi indiani.

La tesi di Dumézil è che miti di questo genere esistessero anche nella religione dei Romani e siano andati perduti perché è mancata la loro codificazione letteraria. Qualche traccia di essi può essere recuperata dallo studio comparativo delle lingue antiche relativamente al lessico della religione.

Non ci proponiamo qui di andare indietro nel tempo alla ricerca dei miti perduti, bensì andare avanti verso la codificazione storica del diritto romano.

### **Ius pontificium**

Anche a Roma, come presso altri popoli, alle origini della storia della città, era compito dei sacerdoti custodire e dare forma alla legge, in particolare a Roma tale compito spettava ai pontefici.

Il diritto pontificale era trasmesso oralmente.

Come reali depositari del diritto, i pontefici erano considerati i massimi esperti in materia per ogni genere di leggi, ma quando si arrivò alla laicizzazione del diritto e alla distinzione fra *ius pontificium* e *ius civile*, l'autorità dei pontefici riguardò principalmente il diritto religioso, mentre altri esperti laici (*prudentes* o *iurisperiti* o *iurisprudentes*) ebbero autorità nell'ambito del diritto civile. Tuttavia, anche dopo la separazione fra diritto religioso e diritto civile, si mantenne una reciproca relazione fra le due branche del diritto.

### **Leges regiae**

Livio (6, 1) accenna all'esistenza di *Leges regiae* in questi termini:

*in primis foedera ac leges – erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges – conquiri quae comparerent, iusserunt.*

Una raccolta delle leggi risalenti al periodo della monarchia sarebbe stata compilata dal pontefice Papirio (*Jus civile Papirianum*). Un certo Granio Flacco, di cui non si nulla, nemmeno il *praenomen*, avrebbe commentato questa raccolta al tempo di Giulio Cesare: a lui si deve la conservazione di qualche frammento delle leggi regie.

## **Leggi delle XII Tavole**

Secondo Livio, il testo delle Leggi delle XII Tavole fu redatto tra il 451 e il 450 dai *decemviri legibus scribundis*, e fu successivamente inciso su tavole di bronzo ed esposto nel Foro.

Secondo una minoranza di storici moderni, tali leggi sarebbero state formulate attraverso una lunga elaborazione nel tempo.

Il testo delle Leggi delle XII Tavole, conosciuto solo parzialmente, è arrivato a noi per tradizione indiretta.

Queste leggi segnano il passaggio dalla giurisprudenza pontificale a una giurisprudenza laica, che si sviluppa nel corso dei secoli, in epoca repubblicana e in età imperiale, fino alla sua codificazione nel monumentale *Corpus iuris* di Giustiniano.

## **Ius civile – ius gentium**

In apertura delle *Institutiones* del giurista Gaio, vissuto nel secondo secolo d.C., troviamo la distinzione fra diritto civile e diritto delle genti:

I.[*De iure civili et naturali.*] 1. *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.*

Il diritto civile è dunque costituito dalle leggi peculiari di un dato popolo, il diritto delle genti è invece fondato sulla *naturalis ratio*, su una legge di natura che tutti gli uomini condividono in quanto uomini, indipendentemente dalle diversità di cultura che li distinguono.

La distinzione fra diritto civile e diritto delle genti è già presente nel *De officiis* (III, VII) di Cicerone il quale contrappone *Natura* a *Leges* ovvero la legge di natura alle leggi positive create dall'uomo.

All'inizio, la distinzione fra *ius civile* e *ius gentium* non aveva carattere speculativo o teorico, ma derivava piuttosto dalla prassi dell'amministrazione della giustizia.

A Roma il magistrato che aveva il compito di amministrare la giustizia era il pretore. Questa magistratura era stata creata nel 356 a.C. come compensazione per i patrizi per aver dovuto permettere l'accesso al consolato anche ai plebei.

Il pretore doveva essere di origine patrizia; fino al 337 non vi furono pretori di estrazione plebea. I patrizi, nel momento in cui furono costretti a cedere qualcosa del loro potere, vollero comunque mantenere nelle loro mani il monopolio della giustizia.

A partire dal 246 a.C., ogni anno venivano eletti due pretori, il *praetor urbanus*, che aveva competenza per l'amministrazione della giustizia nelle cause che coinvolgevano cittadini Romani, e il *praetor peregrinus*, che aveva competenza nello stesso ambito nelle cause riguardanti stranieri, ovvero *peregrini*, o che coinvolgevano cittadini Romani e *peregrini*.

### **Ius privatum – ius publicum – ius honorarium**

Lo *ius civile* si divideva in diritto privato e in diritto pubblico: il primo era pertinente *ad singulorum utilitatem*, il secondo riguardava lo Stato.

Lo *ius honorarium* (o *praetorium*) comprendeva le leggi introdotte dai magistrati (in particolare pretori) per interpretare, correggere o ampliare lo *ius civile*.

La *Lex Aebutia* (151 a.C.) riconobbe ai pretori il diritto di interpretare, correggere, ampliare le leggi esistenti.

Rientra nello *ius publicum* anche il diritto criminale.

### **Iura populi Romani**

Il diritto civile è costituito dall'insieme di leggi che un popolo dà a se stesso. La parola *iura* al plurale indica questo insieme.

Gaio nelle sue *Institutiones* scrive:

*Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis*

*prudentium (Inst. I 2).*

"le fonti di produzione del diritto a Roma sono molteplici: leggi (pubbliche), senatoconsulti, le costituzioni imperiali, gli editti dei magistrati dotati di *ius edicendi*, le risposte degli esperti".

A queste fonti va aggiunto anche il *mos maiorum*.

A differenza di quanto succede negli ordinamenti giuridici contemporanei, non esisteva un ordine gerarchico d'importanza fra le varie fonti di produzione del diritto.

### **Ddefinizione di legge**

*Lex est quod populus iubet ac constituit (Gaius I)*

*Plebiscitum est quod populus iubet ac constituit (Gaius, I)*

*Senatusconsultum est quod populus iubet ac constituit (Gaius, I).*

Ciò che differenzia *leges*, *plebiscita*, *senatusconsulta* è la loro origine: le leggi sono proposte da un magistrato, votate nei comizi centuriati approvate dal senato, i plebisciti sono proposti da un magistrato, votati nei *comitia plebis* (inizialmente erano vincolanti solo per la plebe, poi furono riconosciuti come leggi a cui tutti i cittadini di ogni classe dovevano rispetto); i *senatusconsulta* sono statuizione decise dal senato.

Non c'è gerarchia d'importanza fra *leges plebiscita* e *senatusconsulta*.

*Leges plebiscita* e *senatusconsulta* sono definiti nello stesso identico modo: ne deduciamo che l'essenza della legge consiste nella volontà del popolo.

Questo dato è tanto più significativo se lo colleghiamo alla definizione di società data da Cicerone nel *De republica* 1, 25, 39:

*Est igitur... res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.*

È il *vinculum iuris* a fare di una moltitudine un popolo, e su di esso si basa la *libertas* della *res publica*.

Sebbene manchi in latino un vocabolo per esprimere il concetto di sovranità popolare, l'espressione *summa potestas populi* vi si avvicina nel suo significato.

La repubblica Romana era comunque una repubblica oligarchica in cui, al di sotto della seconda classe della costituzione serviana, molti limiti venivano posti alla possibilità dei cittadini di incidere nelle scelte politiche dello Stato; tuttavia, il fatto che tutti i cittadini fossero chiamati a votare le proposte di legge formulate dai magistrati, doveva dare un forte senso di appartenenza alla *respublica*.

### **Struttura formale di una legge**

Ogni legge veniva designata con il *nomen gentilicium* (talvolta anche con il *cognomen*) aggettivizzato del magistrato proponente e l'indicazione della materia regolamentata, ad esempio *Lex Cornelia de veneficiis*.

Il testo di una legge era costituito da una *Praescriptio*, da una *Rogatio* e da una *Sanctio*. La *praescriptio* di una legge ne rappresentava l'intestazione: in essa compariva il nome del magistrato proponente. Il termine *praescriptio*, pertanto, deve intendersi in senso proprio come titolo, premessa, intestazione, preambolo. Nel lessico giuridico significa anche eccezione, mezzo declinatorio, clausola; in senso lato significa prescrizione, ordine, legge.

La *rogatio* consisteva nel contenuto vero e proprio della legge. Il termine *rogatio* indicava tanto la proposta quanto il progetto di legge. *Rogationem ad populum ferre* significava presentare una proposta di legge; *rogationem promulgare* affiggere in pubblico una proposta di legge; *rogationem accipere* approvare una legge; *rogationem recitare* leggere il testo della formula di legge.

La *sanctio* costituiva l'articolo della legge nel quale erano specificate le punizioni previste nel caso che la legge fosse violata. Il termine *sanctio* significa dunque sanzione penale; nei trattati invece significa clausola, articolo speciale.

### **L'iter per l'approvazione di una legge pubblica**

Solo i magistrati potevano presentare proposte di legge.

I primi passi per ottenere l'approvazione di una legge consistevano nel renderne pubblico

il testo e nel convocare i comizi centuriati per un giorno stabilito (*dies comitialis*), distante almeno un *trinundinum* (il tempo corrispondente a tre mercati; poiché il mercato – *nundinae* – si teneva ogni otto giorni, almeno ventiquattro giorni) dal momento in cui si rendeva pubblico il testo della proposta.

Il magistrato che convocava i comizi centuriati era di solito lo stesso che faceva la proposta di legge e aveva il compito di presiedere i comizi stessi.

Nel giorno convenuto, il magistrato doveva prendere gli auspici (*auspicari*) tramite un augure per accertarsi che quello fosse un giorno favorevole allo svolgimento dei comizi; analogamente se il responso era favorevole e i comizi si riunivano, i lavori venivano aperti con un sacrificio e con una preghiera solenne. Questo aprire e chiudere i lavori con cerimonie religiose anche in un'epoca in cui il diritto era totalmente laicizzato conferma l'origine sacrale della legge.

Seguiva la discussione della proposta di legge e infine si arrivava al voto.

Le modalità di voto cambiarono nel corso del tempo.

Nei comizi centuriati il popolo si riuniva per classi, secondo la divisione per censo stabilita dalla costituzione di Servio Tullio; le classi a loro volta si dividevano in un certo numero di centurie in proporzione al censo della classe.

I cittadini votavano *pro capite*, ma ogni centuria esprimeva un voto unitario.

Prima dell'istituzione delle *leges tabellariae*, il voto era palese, non si sa se espresso a voce o mediante sassolini (*calculi*); in ogni caso, c'erano dei funzionari, i *rogatores*, il cui compito consisteva nel tenere il conto dei voti.

Per votare, i cittadini dovevano entrare in un recinto (*saepta*); la costituzione serviana stabiliva l'ordine di voto: le prime centurie ammesse a votare erano quelle dei cavalieri, seguivano quelle dei senatori e poi quelle delle altre classi.

L'ordine di voto era importante: infatti, essendo il voto palese, i risultati delle prime votazioni influenzavano le seguenti. Raramente le ultime classi arrivavano ad esprimere il loro voto, in quanto era sufficiente che le prime due classi fossero d'accordo per raggiungere la maggioranza.

Le *leges tabellariae* (*Lex Gabinia* 139 a.C., *Lex Cassia* 137 a.C., *Lex Papiria* 131 a.C.) stabilirono che il voto fosse dato per iscritto, mediante una *tabella* (una tavoletta, equivalente alla nostra scheda elettorale), che veniva deposta in una *cista* (equivalente della nostra urna).

In questa fase l'ordine con cui si andava a votare era stabilito per sorteggio.

I *rogatores* raccoglievano le tavolette suddivise per centurie e le passavano ai *diribitores*

(una specie di scrutatori con il compito di contare i voti).

Per respingere la proposta di legge, si deponava nella cista la tavoletta su cui era scritta una A (A stava per "*antiquo*", ovvero "come prima", "no"); per approvare la proposta, si metteva nell'urna una tavoletta con una U (U stava per "*uti rogas*" ovvero "come vuoi", "sì").

Fino alla media repubblica, prima di entrare in vigore, la legge doveva essere ulteriormente approvata dal senato; in seguito la legge veniva sottoposta al senato prima di essere portata ai comizi, di conseguenza l'approvazione dei comizi la rendeva immediatamente esecutiva.

### **Privata iudicia**

I processi riguardanti controversie private, di solito per questioni d'interesse, per un bene conteso, per debiti non pagati e simili, avevano uno svolgimento diverso rispetto ai processi per reati riguardanti lo Stato.

Nel primo caso, bisognava rivolgersi al *praetor urbanus* o al *praetor peregrinus*, a seconda che la controversia riguardasse cittadini romani o *peregrini* (stranieri) o cittadini romani e *peregrini*; il pretore faceva un'inchiesta e poi affidava a un giudice o a un gruppo di giudici il compito di giudicare secondo un rituale che si evolvette nel corso del tempo (partendo da un rigido formalismo iniziale, esso fu poi semplificato, mantenendo però sempre un carattere rigoroso).

La procedura per lo svolgimento di questi *privata iudicia*, già presente nelle leggi delle XII Tavole, che a loro volta riprendono procedure più antiche, aventi il carattere di un rituale religioso, prende il nome di *legis actiones* e richiede la stretta attinenza alle parole della legge (*accomodatio verborum legis*).

Si trattava di una procedura dal carattere rigidamente formalistico, al punto che una sola parola sbagliata poteva inficiare l'intero processo: da queste premesse scaturisce l'ultranoto giudizio di Cicerone: "*Summum ius, summa iniuria*" (Cic. *De officiis*, I 33) ovvero l'estrema rigidità formale produce un'estrema ingiustizia.

Il moltiplicarsi delle cause dovuto all'espansione di Roma rese necessario uno snellimento della procedura, scrive Gaio nelle sue *Institutiones* (IV 30):

*Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam [151 a.C.] et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba id est per formulas litigaremus.*

Litigare *per formulas*, ovvero per *concepta verba* significa utilizzare una specie di modulo preordinato dal pretore, riempito con i nomi dei contendenti e con la specificazione della materia del contendere.

Un processo si svolgeva sempre in due tempi: *in iure* e *in iudicio*. Nella fase *in iure* si svolgeva l'istruttoria, nella fase *in iudicio* il giudizio vero e proprio.

Il pretore, come abbiamo detto, nominava il giudice o i giudici a cui affidare la causa; in determinati casi, poteva nominare un *arbiter*, ovvero un giudice conciliatore: in tal caso, invece di un *iudicium* si sarebbe trattato di un *arbitrium*.

La differenza fra *arbitrium* e *iudicium* consiste nel fatto che nel primo caso si reclama una somma definita (*pecunia certa*), nel secondo una somma indefinita (*pecunia incerta*).

La separazione tra le funzioni del magistrato, a cui spetta l'istruttoria, e del giudice (o dei giudici) che hanno il compito di emettere la sentenza costituisce l'*ordo iudiciorum privatorum*.

Il termine *recuperatores* deve intendersi come sinonimo di *iudices*, in quanto nei processi privati il compito dei giudici è quello di recuperare le somme o i beni contestati.

## **Iudicia populi**

I reati contro lo stato erano sottoposti al giudizio dei *iudicia populi*, ovvero di processi in cui la funzione di giudice era svolta dal popolo riunito nei comizi centuriati o tributi.

Si trattava di un sistema giudiziario strettamente legato alle strutture istituzionali e alle dimensioni demografico-territoriali della città-stato.

In questo genere di giudizi, c'era una fase di istruttoria (*anquisitio*) che sfociava nella formulazione dell'accusa da presentare al popolo e nell'intimazione all'imputato di presentarsi un dato giorno a una data ora davanti all'assemblea popolare (*diei dictio*).

Il processo si svolgeva in tre successive adunanze (*contiones*), almeno a un giorno di distanza l'una dall'altra, nella forma di un contraddittorio tra magistrato, accusatore e imputato. Dopo la quarta *accusatio*, indetta a distanza di un *trinundinum* (24 giorni) dalla terza, i comizi esprimevano il loro giudizio tramite voto.



I *iudicia populi* avevano un carattere eminentemente accusatorio.

### **Quaestiones extraordinariae ex senatoconsulto, ex plebiscito**

Il termine *quaestio* significa tanto inchiesta quanto processo.

Una *quaestio extraordinaria* era un tribunale straordinario, ovvero non permanente, formatosi per ordine del senato o di un plebiscito, al fine di giudicare imputati di reati pubblici.

Il proliferare di *quaestiones extraordinariae* va di pari passo con l'espansione territoriale di Roma e con il moltiplicarsi di crimini pubblici.

In questo tipo di processo i magistrati incaricati svolgono funzioni inquirenti e giudicanti con pregiudizio dell'equità del processo.

### **Quaestiones perpetuae**

Le *quaestiones perpetuae* erano tribunali permanenti, istituiti per giudicare reati pubblici o crimini di particolare gravità (omicidio, avvelenamento, parricidio ecc.).

Ognuno di questi tribunali era costituito in base a una legge che colpiva uno specifico reato.

Il primo tribunale permanente venne istituito nel 149 a.C., per giudicare i reati *de repetundis*.

All'epoca di Silla, le *quaestiones perpetuae* erano almeno sei, forse addirittura nove:

*quaestio de repetundis*

*de ambitu*

*de vi*

*de peculatu*

*de veneficiis*

*de falsis*

*maiestatis*

*perduellionis...*

### 3) L'etica imperfetta della politica: il caso della *Actio I in Verrem* di Cicerone

Nel 70 a.C. i provinciali siciliani chiesero a Cicerone di patrocinare la causa *de repetundis* che stavano per intentare contro l'ex pretore Caio Verre, che per tre anni aveva depredato e vessato la Sicilia.

Cicerone aveva trentasei anni, da più di dieci esercitava con grande successo la professione di avvocato ma nutriva anche ambizioni politiche. Infatti aveva già iniziato il percorso del *cursus honorum*, ricoprendo la carica di questore in Sicilia nel 75 a.C. Quello stesso anno era candidato a una magistratura minore, più amministrativa che politica, l'*aedilitas*.

La scelta dei siciliani non era casuale: da questore, Cicerone si era comportato con una correttezza rara in un periodo in cui la corruzione e l'abuso dei magistrati nel governo delle province più che l'eccezione era la regola.

Dal punto di vista di Cicerone, la richiesta era nello stesso tempo molto interessante e molto pericolosa, egli si rendeva conto con chiarezza che il processo a Verre aveva un evidente significato politico e che in esso si sarebbe giocato la carriera: se avesse vinto, ne avrebbe ricevuto una spinta formidabile a procedere trionfalmente nel *cursus honorum*, se avesse perso, rischiava di veder troncate sul nascere tutte le sue ambizioni.

#### **La legislazione *de repetundis* dalla *lex Calpurnia* alla *lex Iulia***

Verre era imputato *de repetundis*.

Secondo il Dizionario delle antichità greche e romane di Oxford con il termine *pecuniae repetundae*<sup>1</sup> si intendevano le somme di denaro di cui privati cittadini o *socii* di Roma intendevano ottenere la restituzione da magistrati o giudici che, a Roma o nelle province, le avevano illegalmente estorte o illegalmente accettate nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni.

---

<sup>1</sup> Le informazioni sulla *lex de repetundis* sono state tratte da Oxford Classical Dictionary, sia nell'edizione del 1875, parzialmente reperibile in rete nel sito Lacus Curtius, sia nell'edizione del 1953

Livio dice che, nel buon tempo antico, quando virtù e parsimonia ancora non vacillavano nei Romani, i magistrati non avevano l'abitudine di imporre ai *socii* l'onere delle spese inerenti all'espletamento delle loro funzioni (XLII 1 *ante hunc consulem* <Lucio Postumio Albino> *nemo unquam sociis in ulla re oneri aut sumptui fuit*). Tuttavia, una volta imboccata questa cattiva strada, l'uso si era rapidamente diffuso e le richieste erano diventate sempre più esorbitanti.

Il primo processo *de repetundis* era stato celebrato nel 173 a.C. (XLIII 2).

Cicerone nel *Brutus*<sup>2</sup> dice che la prima legge contro il reato *de repetundis* era stata promulgata nel 149 a.C. su iniziativa di quel Lucio Calpurnio Pisone Frugi, noto anche come annalista, in quell'anno tribuno della plebe; contestualmente era stata istituita la prima *quaestio perpetua*<sup>3</sup> (tribunale permanente); l'ultima legge *de repetundis* invece porta il nome di Giulio Cesare, essendo stata da lui proposta e fatta promulgare nell'anno del suo primo consolato (59 a.C.).

Fra la *lex Calpurnia* e la *lex Iulia* furono varate numerose altre leggi; seguire lo sviluppo della legislazione *de repetundis* attraverso queste leggi è piuttosto arduo per difficoltà di documentazione e, conseguentemente, d'interpretazione. Di nessuna di esse ci è arrivato il testo integrale: in qualche caso vengono in soccorso iscrizioni epigrafiche<sup>4</sup>, di solito inutile e talvolta di difficile datazione, oppure qualcosa si ricava da citazioni indirette, sempre parziali. A questo proposito, una fonte particolarmente attendibile è il *Digesto*, dove i commenti dei giuristi sono corredati da citazioni più o meno parziali del testo di legge commentato, nel quale troviamo informazioni sulle leggi *de repetundis* varate rispettivamente da Pompeo e da Giulio Cesare.

È certo che Caio Gracco, Pompeo, Silla e infine Giulio Cesare vollero intervenire con leggi proprie su questo tema: se uomini di orientamento ideologico opposto come Caio Gracco e Cornelio Silla o Pompeo e Giulio Cesare si occuparono specificamente di questo crimine, è lecito credere che esso toccasse punti di fondamentale importanza tanto per l'interesse dello stato quanto nell'ambito della lotta fra *populares* e conservatori.

Nel *De officiis* Cicerone allude al progressivo inasprimento delle pene che di legge in

---

<sup>2</sup> Cic.Brutus, 106, L. *enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis Censorino et Manilio consulibus tulit*.

<sup>3</sup> Non è dato sapere quando furono istituiti gli altri tribunali permanenti. Risulta che al tempo di Silla ce ne fossero almeno sei, forse il numero complessivo arrivava a 9.

<sup>4</sup> Il documento epigrafico di maggior rilievo è la Tabula bembina, una lastra di bronzo trovata in Italia nel 1521 contenente frammenti della *lex Sempronia iudiciaria* o della *Lex Acilia de repetundis*.

legge e soprattutto in quelle più recenti diventavano sempre più severe senza che si riuscisse ad arginare il fenomeno della corruzione<sup>5</sup>. Queste considerazioni fanno capire che il fenomeno doveva essere di proporzioni gigantesche e le leggi del tutto impotenti a contenerlo.

Senza dubbio il progressivo inasprimento delle pene non è irrilevante al fine di valutare il significato stesso delle varie leggi: infatti quanto più le pene diventano severe, quanto più le sanzioni pecuniarie diventano temibili (il doppio, il quadruplo della somma illecitamente percepita) e ad esse si affiancano altre pene ancora più minacciose, l'esilio, la radiazione dai ranghi del senato, il marchio di infamia, tanto più si può credere che crescesse la consapevolezza della pericolosità politica del reato punito e con essa la volontà di reprimere la corruzione per mezzo del freno della legge.

D'altra parte, l'inasprimento delle pene va di pari passo con l'evoluzione della procedura processuale: dalla forma iniziale della *legis actio sacramento*<sup>6</sup> propria delle cause private che noi definiremmo civili, si passò alla procedura propria dei processi penali: si introdusse la proroga di indagini (*ampliatio*) nel caso che la materia dell'accusa non fosse chiara, successivamente si introdusse anche la *comperendinatio*, ovvero l'obbligo di dividere il dibattimento processuale in due *actio* e di arrivare alla sentenza non oltre il terzo giorno dalla fine del secondo dibattimento, e soprattutto si mise in discussione l'estrazione sociale dei giudici chiamati a far parte delle corti giudicanti.

La legislazione *de repetundis* divenne allora terreno di scontro privilegiato delle lotte fra *populares* e conservatori: infatti, data la chiusura del sistema politico di Roma, che non escludeva ma rendeva molto difficile e raro l'accesso dei plebei alle cariche pubbliche, coloro che si macchiavano di questo reato erano per lo più pretori e proconsoli appartenenti ai ranghi del senato.

La *lex Calpurnia* del 149 non metteva in discussione che i giudici del tribunale *de repetundis* fossero – come era sempre stato – di estrazione senatoria; del resto, Lucio Calpurnio Pisone, sebbene fosse di origini plebee e militasse nel partito dei *populares*, doveva essere su posizioni piuttosto moderate, se è vero che era stato a favore di Tiberio Gracco ma si oppose al fratello Caio, pronunciando la sua orazione più famosa e meglio

---

<sup>5</sup> Cic. *De officiis*, II 21: *Nondum centum et decem anni sunt, cum de pecuniis repetundis a L.Pisone lata lex est, nulla cum antea fuisset. At vero postea tot leges et proximae quaeque duriores, tot rei, tot damnati, tantum italicum bellum propter iudiciorum metum excitatum, tanta, sublatis legibus et iudiciis, expilatio direptioque sociorum, ut imbecillitate aliorum, non nostra virtute valeamus.*

<sup>6</sup> *Sacramentum* era una somma di denaro depositata come garanzia destinata ad essere persa da chi perdeva la causa.

riuscita proprio contro l'approvazione della *lex frumentaria* da lui proposta.

Secondo la *lex Calpurnia* il processo *de repetundis* doveva svolgersi sotto la direzione di un *praetor peregrinus*, con l'aiuto di cinque giudici di estrazione senatoria. La procedura era quella di un processo privato (*legis actio sacramento*) e l'accusa poteva essere promossa solo con il patrocinio di patroni anch'essi appartenenti al ceto senatorio<sup>7</sup>: questa era evidentemente una precauzione a favore dell'imputato più che di colui o di coloro che intentavano la causa.

La *lex Calpurnia* prevedeva esclusivamente una pena pecuniaria pari alla somma illecitamente estorta e aveva quindi uno scopo recuperatorio: "ciò palesava la volontà dell'oligarchia senatoria di limitare la responsabilità dei magistrati concussionari all'ambito patrimoniale, per evitare conseguenze di tipo penale a loro carico. Si trattò, in altri termini, di un provvedimento di carattere precipuamente politico, tendente alla salvaguardia dell'autorevolezza della classe dominante più che alla reale tutela delle popolazioni sottomesse"<sup>8</sup>.

A partire dalla legislazione graccana – *lex Sempronia iudiciaria* e *lex Acilia de repetundis*<sup>9</sup> –, l'azione giudiziaria per il reato *de repetundis* passò dal piano civile a quello penale<sup>10</sup>, il *munus iudiciarium* venne tolto alla *nobilitas* e affidato agli *equites*: la legge mirava allora a tutelare le popolazioni che subivano soprusi.

Da questo momento cominciò un vero e proprio braccio di ferro fra senatori e cavalieri per il controllo del potere giudiziario, che rimbalzò con alterne vicende dall'uno all'altro ordine, passando per soluzioni di compromesso con le quali veniva diviso a metà fra i due ceti: la *lex Servilia iudiciaria*, fatta approvare dal console Quinto Servilio Cepione nel 106, reintegrava i senatori nel diritto di esercitare il potere giudiziario stabilendo che le corti del tribunale *de repetundis* dovevano essere formate per metà di cavalieri e per l'altra metà di senatori, ma pochi anni dopo (nel 100?) la *lex Servilia Glaucia* estrometteva nuovamente i senatori.

Questa legge stabiliva anche questioni di procedura sia per lo svolgimento del dibattito

---

<sup>7</sup> E. Ughi, Università di Sassari, In Diritto @storia, Rivista on line dal 30 novembre 2005, quaderno n.4.

<sup>8</sup> E.Ughi, *ibidem*.

<sup>9</sup> Non è del tutto chiaro il rapporto fra queste due leggi di solito considerate complementari e tendenti a un medesimo fine, ovvero il trasferimento del *munus iudiciarium* dai senatori agli *equites*, anche se non è chiaro per quale motivo Caio Gracco avrebbe affidato ad Acilio Glabrione il compito di prestanome per una legge di cui egli era l'ispiratore, ma si avanzano dubbi sul fatto che la collocazione familiare e personale di Acilio lo rendesse adatto a questo scopo.

<sup>10</sup> E.Ughi, *ibidem*.

processuale – infatti introduceva la *comperendinatio* – sia per la formazione dei collegi giudicanti. A questo proposito, essa sanciva che ogni anno il *praetor peregrinus* compilasse un elenco di 450 nomi di cavalieri tra i quali si sarebbero poi sorteggiati i giudici membri delle corti. Chi denunciava reati *de repetundis* era premiato con la cittadinanza romana: era evidente quindi la volontà d'incoraggiare le denunce come mezzo per tenere a freno la corruzione.

Nel 91 il tribuno della plebe Livio Druso, in vivissima polemica con il console Lucio Marcio Filippo<sup>11</sup>, *popularis* nonché zio del tribuno della plebe Clodio che anni dopo (58 a.C.) avrebbe fatto mandare in esilio Cicerone, proponeva con successo di formare nuovamente le corti giudicanti nei tribunali *de repetundis* per metà di cavalieri e per metà di senatori, nel contesto più ampio di un progetto di conciliazione fra i due ordini: egli chiedeva che si raddoppiassero i membri del senato e che i nuovi senatori fossero scelti fra i più eminenti cavalieri.

Silla invece con la *lex Cornelia de provinciis* costrinse la legislazione in materia a tornare alla situazione pregraccana, ma il ritorno al passato da lui voluto non resse a lungo e pochi anni dopo la sua morte, nel 70 a.C., durante il consolato di Pompeo e Crasso, i cavalieri tornarono ad essere parte delle corti delle *quaestiones perpetuae*.

Senza dubbio, a partire dalla legislazione graccana, le leggi *de repetundis* avevano lo scopo di tutelare i popoli che in vario modo e a vario titolo erano assoggettati a Roma, a cominciare dai vicini *socii Latini* fino alle più lontane province, ma per garantire questa tutela quale peso poteva avere l'affidamento del *munus iudicarium* ai cavalieri piuttosto che alla *nobilitas* senatoria?

Se diamo ascolto a ciò che Cicerone dice nella *Actio I in Verrem*, la differenza era enorme: secondo lui, i tribunali gestiti dai cavalieri avevano dato prova di incorruttibilità, mentre i tribunali gestiti dalla *nobilitas* senatoria avevano distrutto la fiducia nella giustizia<sup>12</sup>.

Anche ammettendo che Cicerone su questo punto avesse ragione al cento per cento, il problema vero era che la lotta alla corruzione non poteva essere risolto con questioni di

---

<sup>11</sup> Cicerone colloca sullo sfondo di questo violento contrasto il dialogo *De oratore*; la disputa fra Druso e Filippo viene ricordata nel proemio del libro I (7-8) e all'inizio del libro III.

<sup>12</sup> *Actio I, XIII 37: Posteaquam iudicia ad senatum traslata sunt, in rebus iudicandis nefarie flagitioseque facta sunt. Cognoscet ex me populus Romanus quid sit, cum equester ordo iudicaret, annos prope quinquaginta continuos, in nullo iudice [equite Romano iudicante] ne tenuissima quidem suspicio acceptae pecuniae ob rem iudicandam constituta sit.*

procedura, richiedeva una soluzione politica.

Tutte le lotte e molta parte della legislazione tendente a mettere fine all'impunità dei senatori, un argine ai loro abusi e alla loro eccezionale arroganza – su questo punto c'è piena concordanza fra scrittori vicini ai *populares* come Sallustio e scrittori conservatori come Livio – è, né potrebbe essere diversamente, d'ispirazione del partito dei *populares*.

In quale misura i cavalieri fornirono sostegno e appoggio alle lotte dei *populares*?

Ci risponde indirettamente Sallustio:

*Nam postquam Tiberius et C. Gracchus... vindicare plebem in libertatem et paucorum scelera patefacere coepere, nobilitas noxia et eo percussa, modo per socios ac nomen Latinum, interdum per equites, quos spes societatis a plebe dimoverat, Gracchorum actionibus obiam ierat (Bell. Jug. XLII).*

(Dopoché Tiberio e Caio Gracco... cominciarono a incitare la plebe a volere la libertà e a rendere pubblici i delitti di pochi, la nobiltà colpevole e perciò spaventata da questo progetto, vi si oppose ora per mezzo degli alleati Latini, ora per mezzo dei cavalieri, che si erano staccati dalla plebe nella speranza di associarsi alla nobiltà).

Sallustio dice che la *nobilitas* seppe servirsi strumentalmente tanto dei *socii Latini* quanto dei cavalieri per indebolire il progetto dei Gracchi: in effetti sia gli uni, sia gli altri avevano validi motivi tanto per essere a fianco quanto per essere contro i *populares*.

I primi temevano le leggi agrarie dei Gracchi esattamente come le temevano senatori e cavalieri romani; in compenso, riguardo le loro richieste di cittadinanza potevano trovare alleati solo nel partito dei *populares*, mentre i secondi erano certamente in conflitto d'interessi con i senatori nella gestione delle province.

Infatti gli *equites* nelle province svolgevano prevalentemente funzioni di *negotiatores* ovvero di commercianti, finanziari, quindi in senso lato operatori di commercio di qualsiasi genere, pertanto avevano bisogno di sicurezza, di fiducia, beni che l'*avaritia* e l'*adrogantia* di proconsoli e pretori di estrazione senatoria mettevano a repentaglio: da qui l'interesse a ottenere il controllo dei tribunali *de repetundis*; questa era anche la base di una possibile convergenza d'intenti con i *populares*.

C'erano però motivi altrettanto forti per diffidare della politica dei *populares*, motivi che potremo spiegare con le parole stesse di Cicerone:

*qui vero se populares volunt ob eamque causam aut agrariam rem temptant, ut possessores pellantur suis sedibus, aut pecunias creditas debitoribus condonandas putant, labefactant fundamenta reipublicae, concordiam primum, quae esse non potest, cum aliis adimuntur, aliis condonantur pecuniae, deinde aequitatem, quae tollitur*

*omnis, si habere suum cuique non licet* (Cic. *De officiis*, II, XXII 78).

(Coloro che vogliono essere amici del popolo e per questo motivo propongono leggi agrarie in base alle quali i proprietari sono scacciati dalle loro proprietà, oppure credono che si debbano condonare i debiti ai debitori, scuotono le fondamenta dello Stato, prima di tutto la concordia civile, che non può esistere quando agli uni vengono tolti i loro averi, agli altri condonati i debiti, poi l'equità, che viene totalmente eliminata, se ognuno non può essere padrone del suo).

La difesa della proprietà privata è il collante che unisce cavalieri e senatori e rappresenta un interesse più forte del totale controllo dei tribunali. Su questo punto cavalieri e senatori potevano venire a un compromesso, trovare un accordo per limitare gli abusi sfacciati, tollerare una certa dose di corruzione fino a che questa non metteva in crisi i rapporti con le province.

Cicerone, nel passo ricordato del *De officiis* (II, XXII 21), afferma che il *metus iudiciorum* era stata la causa scatenante della guerra sociale. Questo giudizio è una forzatura poiché la guerra scoppiò a causa del mancato adempimento della promessa fatta da Druso ai Latini di concedere loro la cittadinanza romana; tuttavia non c'è contraddizione tra le due motivazioni, in quanto avere la cittadinanza romana era una garanzia nel momento in cui si doveva affrontare un giudizio.

Se poi riflettiamo sul fatto che Livio Druso, di estrazione nobile, si presenta come un conciliatore che mira ad appianare le rivalità fra *ordo equester* e senatori, è lecito pensare che la promessa di dare la cittadinanza romana ai soci latini rientrasse nel disegno di creare un blocco sociale più ampio della *nobilitas senatoria*, nel quale rientrassero cavalieri e provinciali, accomunati dal fatto di sentirsi minacciati nei loro interessi dai progetti politici dei *populares*, in una prospettiva egoistica e sicuramente miope, senza che nessuno comprendesse che lo sbarramento opposto alle proposte "eversive" dei Gracchi apriva la strada a un altro tipo eversione che con l'impero avrebbe portato alla fine della *libertas* repubblicana.

### **La *Actio I in Verrem***

Verre era accusato *de repetundis*, ma al centro della *Actio I* più che il reato di concussione troviamo la corruzione dei giudici<sup>13</sup> (*ob rem iudicandam pecuniam capere*) e il mal funzionamento della giustizia nei tribunali riorganizzati dalle leggi di Silla.

---

<sup>13</sup> A Roma non è mai esistita una legge specifica per il reato di corruzione dei giudici; la *lex Cornelia de veneficiis* assimila questo reato all'omicidio o tentato omicidio.



L'orazione ci fornisce informazioni per capire come funzionavano i meccanismi della corruzione e ne dà una vivace rappresentazione, che a tratti assume la forma di un'amara tragicommedia: nello stesso tempo le valutazioni politiche e morali dell'autore circa il fenomeno della corruzione si sviluppano in un discorso dai tratti ideologici ben definiti. Come è possibile *corrumpere iudicium*? Ovviamente, comprando i giudici, ma anche intimidendo i testimoni o utilizzando una rete di relazioni e di amicizie fra uomini potenti, disposti a sostenersi reciprocamente nello sforzo poco lodevole di sfuggire alla legge o mettendo in atto strategie d'insabbiamento del processo.

Cicerone denuncia che Verre aveva comprato due volte il processo (*ut primum e provincia rediit, redemptio est huius iudici facta grandi pecunia*, VI 16), ma la selezione dei giudici, per una felice concordanza tra fortuna e capacità dell'accusatore Cicerone, aveva portato alla formazione di una corte onesta, da cui ci si poteva aspettare un giudizio equo. Verre allora si era sentito sconfitto e aveva assunto un atteggiamento che denunciava più che il timore la certezza di essere condannato.

Poi c'erano stati i comizi consolari e il loro esito gli aveva dato nuove speranze e lo aveva indotto a rinnovare con nuove spese il disegno di comprare il processo. I comizi consolari avrebbero dovuto essere assolutamente irrilevanti per l'esito del processo di un accusato di concussione, ma uno dei due consoli designati per l'anno successivo era Ortensio Ortalo, difensore di Verre, e l'altro, Lucio Cecilio Metello, era amicissimo di Ortensio e secondo voci insistenti, alimentate dallo stesso Verre, era diventato console non *fato*, come gli altri membri della sua *gens*, ma proprio per opera di Verre; inoltre due fratelli di Lucio Cecilio Metello erano stati eletti pretori contemporaneamente all'elezione al consolato di Cecilio. Uno di essi, Quinto Metello era stato assegnato per sorteggio alla provincia di Sicilia, mentre il secondo, Marco Metello, era stato sorteggiato presidente del tribunale *de repetundis* e in tale veste avrebbe rivestito il ruolo di *quaesitor* (giudice istruttore).

Bastava quindi tirare per le lunghe l'*actio prima* e impedire di arrivare alla *comperendinatio* prima che entrassero in carica i pretori e i consoli favorevoli a Verre: in tal caso gli onesti giudici selezionati da Cicerone, impegnati in altri incarichi di maggiore rilievo, avrebbero dovuto essere sostituiti da un nuovo sorteggio e da una nuova selezione, mentre i testimoni siciliani potevano essere immediatamente intimiditi dal console Metello che era in grado di minacciare di fargli pagare cara la testimonianza, grazie al fratello futuro pretore della Sicilia, o di vanificare la loro denuncia grazie alla compiacente istruttoria dell'altro fratello.

In che modo poi il consolato di Metello fosse opera di Verre non viene detto, ma si può facilmente presupporre che il metodo fosse lo stesso con cui Verre aveva cercato d'impedire l'elezione di Cicerone a edile.

Lasciamo la parola a Cicerone per il racconto di questo tentativo:

*Unum illud ex hominibus certis, ex quibus omnia comperi, reperiebam: fiscos compluris cum pecunia Siciliensi, a quodam senatore ad equitem Romanum esse translatos: ex his quasi decem fiscos ad senatorem illum relictos esse, comitiorum meorum nomine: divisores omnium tribuum noctu ad istum vocatos. 23 Ex quibus quidam, qui se omnia mea causa debere arbitrabatur, eadem illa nocte ad me venit: demonstrat, qua iste oratione usus esset: commemorasse istum, quam liberaliter eos tractasset [etiam] antea, cum ipse praeturam petisset, et proximis consularibus praetoriisque comitiis: deinde continuo esse pollicitum, quantam vellent pecuniam, si me aedilitate deiecissent. Hic alios negasse audere; alios respondisse, non putare id perfici posse: inventum tamen esse fortem amicum, ex eadem familia, Q. Verrem, Romilia, ex optima divisorum disciplina, patris istius discipulum atque amicum, qui, HS quingentis milibus depositis, id se perfecturum polliceretur: et fuisse tum non nullos, qui se una facturos esse dicerent.*

(Di una sola cosa ero certo, per averla saputa da persone fidate: parecchie ceste di monete siciliane erano passate da un senatore a un cavaliere Romano: di queste più o meno dieci erano rimaste a quel senatore a titolo d'intervento nei miei comizi; di notte poi erano stati convocati i *divisores* di tutte le tribù. Tra questi ce n'era uno che si riteneva debitore verso di me in tutto. Quella stessa notte costui venne da me, mi disse che discorso aveva tenuto quell'individuo – aveva ricordato con quanta generosità li aveva trattati sia in passato, quando lui stesso era candidato alla pretura, sia negli ultimi comizi per l'elezione dei consoli e dei pretori, subito dopo aveva promesso loro qualsiasi somma, se fossero riusciti a non farmi eleggere edile. A questo punto, alcuni avevano detto che non se la sentivano, altri che era impossibile, alla fine si trovò un coraggioso, un uomo della stessa tribù Romilia di Quinto Verre, di ottima scuola di estorsori, amico e discepolo del padre dell'imputato. Costui disse che, se gli avessero messo a disposizione mezzo milione di sesterzi, era sicuro di farcela: allora furono in molti a dire che ci stavano anche loro).

Gli edili, come molte altre magistrature minori, che avevano un carattere più amministrativo che politico, erano eletti dai comizi tributi; le tribù, che alle origini di Roma erano tre, col tempo erano diventate 35: ogni tribù aveva a disposizione un solo voto, ma i gli iscritti a ciascuna tribù votavano *pro capite* e, dopo l'approvazione delle

*leges tabellariae*<sup>14</sup>, il voto era segreto.

Stando così le cose, che garanzia poteva esserci che un voto comprato fosse come lo si voleva? Nel testo sopra riportato, l'espressione *divisores omnium tribuum* evoca una figura per così dire professionale nell'esercizio della corruzione: infatti sembrerebbe che ogni *divisor* avesse un'area di competenza specifica, quindi una sorta di specializzazione professionale che lo rendeva idoneo a trattare con una tribù o forse con certe tribù piuttosto che con altre.

La *Lex Licinia de sodaliciis*, posteriore all'epoca del processo a Verre – venne infatti promulgata durante il secondo consolato di Pompeo e Crasso nel 55 a.C. – fa intravedere un'organizzazione capillare e sistematica nell'attuazione della corruzione: i *sodales*, "i compagni", "gli amici" – termine eufemistico per indicare gli agenti della corruzione – dividevano le tribù in piccoli gruppi per aver la possibilità d'influire più efficacemente su di essi al fine di assicurarsi il loro voto.

La presenza fra i *divisores* di un cliente di Cicerone, che per riconoscenza per benefici ricevuti da lui, corre a informarlo di quanto si sta tramando a suo danno, fa supporre che anche nella corruzione si seguisse il filo di rapporti interpersonali di clientela, di favori ricevuti o promessi. Del resto è poco probabile che i *divisores* andassero a comprare i voti uno per uno: è più credibile che sapessero a chi rivolgersi all'interno delle singole tribù perché più influente, perché più capace di controllare il voto altrui e quindi di garantire il risultato per cui si pagava.

Era costosa la corruzione? È difficile stabilire l'equivalente odierno di mezzo milione di sesterzi del 70 a.C., però, se pensiamo Verre nei tre anni di pretura aveva depredato milioni e milioni, si può dire che cinquecentomila sesterzi erano una cifra alta ma non straordinaria, anche se eccezionale per lo scopo per cui era impiegata.

La corruzione doveva essere relativamente costosa ma molto redditizia per chi la esercitava. Abbiamo detto che Cicerone non solo fornisce informazioni, per quanto non dettagliate, sui meccanismi della corruzione ma ne dà anche la rappresentazione in chiave di amara commedia, quando mette in scena la bassezza morale dei corruttori.

---

<sup>14</sup> Le *leges tabellariae* vennero approvate una decina d'anni dopo l'approvazione della *lex Calpurnia*; esse rivoluzionavano il sistema tradizionale con il quale il voto si esprimeva a voce ed era palese: nel 139 a.C. fu promulgata la *lex Gabinia* ad opera del tribuno della plebe Aulo Gabinio, con la quale veniva sancito il voto segreto nelle elezioni dei magistrati nei comizi centuriati, nel 137 la *lex Cassia*, proposta e fatta votare dal tribuno della plebe Lucio Cassio Longino, che stabiliva il voto segreto quando una corte doveva emettere una sentenza, eccetto che nei processi di *perduellio*, nel 131 ci fu la *lex Papiria* che stabiliva il voto segreto in tutte le votazioni in cui si doveva approvare una legge.

Il giorno dei comizi consolari, quando Ortensio, vincitore delle elezioni, sta tornando dal campo Marzio in mezzo a un folto seguito di amici, sostenitori, clienti s'imbatte in un uomo, Caio Scribonio Curione, che Cicerone definisce *vir amplissimus*, il quale, senza neppure salutare il console designato, si rivolge direttamente a Verre e gli dice: "Dopo i comizi di oggi puoi considerarti assolto".

Di Gaio Scribonio Curione Cicerone parla più volte nel *Brutus*<sup>15</sup>, alla fine concedendogli il riconoscimento di essere stato tra gli oratori della sua generazione uno di quelli più vicini ai migliori, sebbene solo *propter bonitatem verborum*; in generale però lo descrive come un personaggio inetto, sgraziato nell'*actio*, smemorato e confusionario. Aveva comunque fatto una carriera politica di prim'ordine: tribuno della plebe nel 90, pretore nell'80, console nel 76, proconsole dal 75 al 72, aveva le carte in regola per essere considerato *vir amplissimus*, ovvero una personalità politica di grande influenza.

Le sue congratulazioni rese in pubblico a Verre sono spudorate: infatti coloro *qui altius aspiciabant* interpretano le felicitazioni di Curione come un palese riferimento alla corruzione del processo. Se un uomo importante, pluridecorato dall'aver ricoperto tante magistrature, trova legittimo aggirare la legge, corrompere i giudici, usare il potere per fini personali, vuol dire che ormai l'abitudine alla corruzione ha prodotto una totale insensibilità morale in molta parte della classe dirigente.

Quando poi Verre sa come è andato il sorteggio dei pretori, manda di corsa a casa alcuni servitorelli per tranquillizzare la moglie in ansia per il suo processo. Questo particolare viene ricordato da Cicerone per sottolineare il contrasto tra la sciagurata esultanza di Verre e il suo personale rovello quando tutto sembra prendere una piega favorevole all'imputato e lui si sente impotente sebbene finga di essere tranquillo, e certo è finalizzato a *movere animos* e a indirizzarli verso sentimenti d'indignazione per il trionfo della prevaricazione e dell'ingiustizia. D'altra parte il contrasto tra la fisionomia pubblica dell'imputato e la sua fisionomia privata, canaglia come politico, affettuoso padre di famiglia in privato, è spia di una regressione a uno stadio anteriore alla coscienza morale, dove non c'è traccia di senso del dovere o di senso civico ma vigono solo le pulsioni primitive dell'avidità e dell'attaccamento alla propria famiglia.

Nelle congratulazioni indecenti di Curione come nelle premure irritanti di Verre, Cicerone mette in scena la bassezza morale di una classe dirigente che ha perso totalmente il senso delle proprie responsabilità e con esso il senso del pudore.

---

<sup>15</sup> Cic., *Brutus*, 216-220.

Nell'orazione di Cicerone invece il richiamo ai valori è forte e s'intreccia costantemente all'analisi del significato politico del processo, nello sforzo di contrapporre all'abisso di una corruzione che tutto macina e tutto divora un'idea di *res publica* dove la convivenza civile trova nella legge e nella giustizia il suo equilibrio e la sua dignità.

In apertura della *Actio I*<sup>16</sup>, Cicerone riassume in modo chiarissimo e insolitamente sintetico il significato politico del processo: la corruzione dei tribunali produce pericolose conseguenze all'interno e all'esterno di Roma.

All'interno rischia di mettere a repentaglio le gerarchie sociali, incrementa l'odio verso la *nobilitas senatoria* e verso i tribunali – dopo la riforma sillana dell'anno 81 a.C. le due cose sono strettamente collegate, in quanto Silla aveva estromesso i cavalieri dalle corti giudicanti –, crea in tal modo il terreno favorevole alle rivendicazioni dei *populares*, che Cicerone non nomina espressamente ma a cui allude in modo inequivocabile quando dice che c'è già chi è pronto a soffiare sul fuoco dell'odio contro il senato con discorsi e proposte di legge (*cum sint parati qui contionibus et legibus hanc invidiam senatus inflammare conarint* I 2).

All'esterno crea un profondo malcontento e una sfiducia potenzialmente molto pericolosi nelle *exterae nationes*, assoggettate all'*imperium* di Roma in un rapporto in cui, come dirà Livio non molti anni dopo, la *severitas* si integra costantemente con la *clementia*, e il dare (i *vectigalia*) è almeno parzialmente compensato dal ricevere qualcosa in cambio (per esempio la tutela della legge contro gli abusi dei pretori o dei proconsoli).

Quando Cicerone scrive:

*Inveteravit enim iam opinio perniciose rei publicae, vobisque periculosa, quae non modo apud populum Romanum, sed etiam apud exteras nationes, omnium sermone increbruit: his iudiciis quae nunc sunt, pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, neminem damnari posse* (I 1),

colloca il suo discorso entro la sfera dell'utile – la credenza che si è diffusa è dannosa per lo Stato e pericolosa per i senatori – ma la lapidaria sentenza, che riassume l'opinione corrente "con i tribunali che ci sono adesso, un uomo ricco, per quanto sia colpevole, non si riesce a condannarlo", introduce nelle sue parole *pathos* morale: l'impunità comprata con il denaro, l'innocenza sopraffatta dall'arroganza del potere suscitano un sentimento istintivo di indignazione e riprovazione.

Nel corso dell'intera orazione Cicerone enfatizza, certo non casualmente, gli elementi atti

---

<sup>16</sup> La *Lex Servilia Glaucia de repetundis* (104 a.C.) aveva introdotto la pratica di replicare il primo confronto fra le parti e la prima escussione dei testimoni. L'*actio secunda* non era un puro e semplice doppione della prima: in questa seconda fase ciascuna delle parti conosceva che cosa aveva in mano l'altra; inoltre si potevano produrre nuovi testimoni, non chiamati a depositare nella prima.

a suscitare sentimenti di questo genere: in un'orazione molto breve (in tutto sono solo diciotto capitoli) la parola *pecunia* ricorre 22 volte<sup>17</sup>, l'aggettivo *pecuniosus*, con il superlativo *pecuniosissimus* due volte, una volta compare *divitiae*, tre volte la parola *fiscos/ fisci*, una *quaestum* e *quaestuosum*.

L'insistenza dell'autore su un'area semantica inerente alla ricchezza e in particolare al denaro liquido (*pecunia, fisci*) è funzionale al disegno di dare corpo sensibile alla corruzione che davanti agli occhi degli uditori si materializza nelle ceste di monete siciliane con cui Verre ha cercato di impedire l'elezione di Cicerone a edile, prende la forma di un fiume in piena di denaro e infine viene quantizzata nelle cifre iperboliche rubate da Verre.

All'impatto emotivo suscitato da questo abbagliante fiume di denaro si somma quello altrettanto forte causato dalle impudenti parole di Verre, il quale va blaterando che devono aver paura della giustizia solo quelli che rubano quanto basta a loro stessi, lui invece aveva rapinato quanto bastava a molti<sup>18</sup>, il quale, davanti a numerosi testimoni, aveva dichiarato di agire sotto la protezione di un uomo potente che gli aveva ceduto in concessione lo sfruttamento della Sicilia e che la gestione del suo triennio di pretura siciliana avrebbe raggiunto risultati ottimali se nelle sue tasche fossero finiti i proventi del primo anno, il secondo fosse andato ad avvocati e difensori e il terzo, il più grasso e lucroso, lo avesse riservato alla corruzione dei giudici<sup>19</sup>.

L'indignazione morale, che Cicerone sa orchestrare con grande maestria retorica, dà respiro alla prospettiva politica entro cui, con altrettanta perizia retorica, egli riesce a contenerla: infatti in tal modo il discorso sull'utile (difesa della stabilità dello Stato e della *nobilitas* senatoria) si lega alla difesa di valori percepiti non sul piano astratto di una morale pura e disinteressata, ma su quello concreto del buon governo, delle virtù civili, di una convivenza sociale rispettosa dei diritti dei cittadini e dei provinciali.

Alla forza onnipotente del denaro Cicerone contrappone sia i valori civili della *respublica*, primo fra tutti la giustizia, personificata nelle istituzioni preposte alla sua

---

<sup>17</sup> La parola *pecunia* è presente in I 2; II 4; 5; III 8 (due volte); 10; V 13 (due volte); VI 16; 17; VIII 21; 23; IX 24; 25; XIII 38 (due volte); 39 (due volte); XIV 40; 41; 42; XVI 47; XVII 51; 52; I 1: *pecuniosum*; XVI 47 *pecuniosissimum*; VIII 22 *fiscos*; IX 24 *fisci*; XIV 40 *quaestum*; *quaestuosissimum*.

<sup>18</sup> Cic. *Act. I in Verrem* I, II 4: *qui ita dicitat, eis esse metuendum, qui quod ipsis solis satis esset subripuissent; se tantum eripuisse, ut id multis satis esse possit.*

<sup>19</sup> Cic, *ibidem* XIV 40: *se habere potentem hominem, cuius fiducia provinciam spoliaret: neque sibi soli pecuniam quaerere, sed ita triennium illud praeturae Siciliensis distributum habere, ut secum praeclare agi diceret, si unius anni quaestum in rem suam converteret; alterum patronis et defensoribus traderet, tertium illum uberrimum et quaestuosissimumque annum totum iudicibus reservaret.*

amministrazione (*iudicia, quaestiones*) e garante dei buoni rapporti fra i cittadini Romani e lo Stato come fra lo Stato e le province, sia i valori quali *gratia, auctoritas, potentia*, propri di una società in cui il senso di appartenenza di ogni cittadino allo Stato è altrettanto forte del senso delle gerarchie sociali, sia valori religiosi riconosciuti nella sacralità delle leggi.

*Gratia, auctoritas, potentia* sono valori?

Secondo il nostro modo di pensare, ricorrere all'influenza e all'autorità di qualcuno che ha potere non costituisce il modo più limpido di affrontare un giudizio. Secondo Cicerone invece la protezione di persone influenti e autorevoli appartiene alla categoria degli strumenti di difesa onesti (*honestae praesidia*), che egli contrappone alla disonesta potenza del denaro: *non id agit ut alicuius eloquentiam mihi opponat, non gratia, non auctoritate cuiusquam, non potentia nititur* (I 15) (non cerca di contrastarmi con l'eloquenza di qualcuno, non ha l'appoggio del favore, dell'autorità di qualche potente).

In realtà Verre ha dalla sua l'eloquenza di Ortensio Ortalo, il più grande avvocato prima di Cicerone e, dati i suoi legami con i Metelli, non gli mancano neppure appoggi influenti, ma Cicerone liquida questi appoggi in modo sprezzante: *proponit inania mihi nobilitatis, hoc est hominum adrogantium nomina* (VI 15). Verre si fa scudo del fantasma di una nobiltà a cui di nobile è rimasto solo il nome, insieme a molta arroganza.

Implicitamente Cicerone manda il messaggio che non può esservi *auctoritas* né *gratia* là dove una posizione influente è frutto di corruzione e illegalità, né può esservi *potentia* là dove siamo in presenza di un'associazione a delinquere. In tal modo, non solo cerca di isolare Verre e i suoi amici come la parte malata di una società sana, ma tesse l'elogio dell'organizzazione tradizionale della società, compatta e coesa nonostante le marcate differenze fra i vari livelli della gerarchia sociale perché i rapporti sociali sono regolati dalle leggi, sacrosante e giuste, e chi è più potente può garantire per chi ha bisogno del suo appoggio in virtù di una credibilità acquistata come cittadino di rango; viceversa la corruzione e l'illegalità eretta a sistema, come è avvenuto nella gestione della giustizia dopo le riforme sillane, screditano la classe dirigente presso il popolo e presso le *externae nationes*, e contengono perciò un pericoloso potenziale eversivo.

Tuttavia proprio la fiducia riposta in un meccanismo di questo genere, tipico evidentemente di una società fortemente gerarchizzata e paternalista, rivela il carattere ideologico del discorso di Cicerone e nello stesso tempo il punto debole, grandemente vulnerabile, della sua ideologia.

Infatti cosa o chi può garantire che, una volta isolate le mele marce, l'oligarchia dirigente abbia la saggezza, l'equilibrio, la generosità per garantire la giustizia ai concittadini delle

classi inferiori come ai *socii* e ai provinciali in generale?

Rivolgendosi al presidente del tribunale Manio Glabrione, discendente di quell'Acilio Glabrione a cui si deve quella *lex Acilia de repetundis* promulgata contestualmente alla *lex Sempronia iudiciaria* di Caio Gracco, Cicerone dice:

*suscipe causam severitatis, integritatis, fidei, religionis, suscipe causam senatus* (51)

(fa tua la causa della severità, dell'integrità, della lealtà, di tutto ciò che è sacrosanto, fa tua la causa del senato),

nella scansione di una *climax* ascendente culminante nella *religio* che comprende e riverbera la sua luce sacrale sulla severità, sull'integrità, sulla lealtà; subito dopo la causa sacrosanta della giustizia viene identificata con la causa stessa del senato. In tal modo, la sua idea di giustizia risulta perfettamente conforme all'ordinamento sociale costituito, implicitamente considerato come intoccabile perché è il migliore esistente.

Se poi Cicerone non manca di sottolineare che nei cinquant'anni in cui l'*ordo equester* ha gestito i tribunali quasi senza interruzione non c'è mai stato il minimo sospetto di corruzione, vorrà dire che si sente abbastanza forte per fare delle rivendicazioni a nome del suo ordine: l'unico cambiamento auspicabile è dunque quello di un assestamento della classe dirigente tradizionale tramite un allargamento che per cooptazione includa tra le sue fila l'*ordo equester* o almeno i rappresentanti più insigni di esso secondo una prospettiva non nuova, già indicata venti anni prima da Livio Druso.

Al contrario, verso le rivendicazioni dei *populares* non solo c'è la massima chiusura ma addirittura la negazione strumentale che esistano delle autentiche rivendicazioni da parte dei *populares*. A sostegno di questa tesi Cicerone cita il dibattito sulla proposta di legge per ripristinare la *tribunicia potestas* abolita da Silla, presentata da Pompeo appena era stato designato console per l'anno 70 a.C.; Cicerone ricorda che Quinto Lutazio Catulo, invitato a esprimere il suo parere, aveva esordito con tutto il peso della sua autorità dicendo che i senatori stavano facendo un uso cattivo e criminoso della giustizia ma se avessero dato soddisfazione a ciò che pensava il popolo Romano, non si sarebbe sentita tanto la mancanza della *tribunicia potestas*<sup>20</sup>. Egli prosegue poi ricordando che Pompeo, nel suo primo discorso da *consul designatus*, aveva promesso di ripristinare la *tribunicia potestas*, pensando che questa fosse l'aspettativa principale del popolo – e in effetti le sue parole erano state accolte con rumorii di approvazione –, ma quando aveva detto che intendeva mettere fine alla vessazione delle province e agli abusi nei tribunali, un boato da parte dell'assemblea aveva dimostrato che il popolo teneva molto di più ad avere una

---

<sup>20</sup> *Patres conscriptos iudicia male et flagitiose tueri: quod si in rebus iudicandis, populi Romani existimationi satisfacere voluissent, non tanto opere homines fuisse tribuniciam potestatem desideraturos* (15, 43).



giustizia credibile che alla *tribunicia potestas*.

Ovviamente, in mancanza di testimonianze contrarie, non possiamo metterci a discutere l'intensità delle manifestazioni di gradimento del popolo Romano, però possiamo avere fortissimi dubbi sulla valutazione di Cicerone, secondo il quale la richiesta della *tribunicia potestas* avrebbe avuto origine da un equivoco, poiché in realtà il popolo a parole cercava la *tribunicia potestas*, di fatto voleva *iudicia*<sup>21</sup>: infatti il primo obiettivo era una garanzia anche per il raggiungimento del secondo, oltre che di altri obiettivi di importanza vitale per la plebe.

Poco più di trent'anni prima del processo a Verre, durante la guerra giugurtina, stando al racconto di Sallustio, i tribuni della plebe avevano scelto "la via giudiziaria in sostituzione dei tradizionali metodi di lotta politica (violenza, secessioni)", giustificandola con "la necessità di combattere gli esponenti della *nobilitas* con i loro stessi metodi: inchieste e processi a carico di esponenti della classe dirigente scelleratissimi, avarissimi, superbissimi e implacabili nel male (Sall. *Bell. Jug.* 31, 12)<sup>22</sup> ed è difficile credere che la plebe non si rendesse conto che, senza la spinta proveniente da una prospettiva politica antagonista a quella della *nobilitas*, i processi, la giustizia, potessero effettivamente porre un limite all'arroganza dell'oligarchia dominante.

In conclusione, Cicerone si appella al senato per combattere la corruzione che ha contaminato una parte dei senatori stessi – come dimostra il caso Verre e una lunga serie di sentenze scandalose emesse da tribunali comprati –, rivendica i meriti dell'*ordo equester*, a cui egli stesso appartiene, ricordando l'incorruttibilità dei tribunali gestiti dai cavalieri, afferma addirittura che se i tribunali fossero sempre gestiti con giustizia, ogni conflitto di classe scomparirebbe, il popolo non sentirebbe il bisogno della *tribunicia potestas* e i *socii*, tutelati dalle leggi, non avrebbero motivo di covare scontento nei confronti di Roma.

Cicerone delinea l'immagine ideale di una *respublica* in cui la classe dirigente composta di senatori e cavalieri tutela paternalisticamente le classi inferiori e governa pacatamente *socii* e province, come è stato in passato e come potrà essere di nuovo nel futuro, purché la classe dirigente riacquisti il senso delle sue responsabilità e il senso della legge.

---

<sup>21</sup> *Nulla in iudiciis severitas, nulla religio, nulla denique iam existimantur esse iudicia. Itaque a populo Romano contemnimur, despiciuntur. Neque enim ullam ob aliam causam populus Romanus tribuniciam potestatem tanto studio quaesivit; quam cum poscebat, verbo illam poscere videbatur, re vera iudicia poscebat* (15, 43).

<sup>22</sup> P.Cerami, *Quaesitores ex lege Mamilia. Riflessioni sul binomio "funzione inquirente"-"funzione giudicante"* pag. 5 Collana della Rivista di diritto Romano – Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico" <http://www.ledonline.it/rivistadidirittoromano/attipontignano.html>.

Pur tenendo conto delle dovute cautele con cui il concetto di ideologia può applicarsi al mondo antico, siamo di fronte a un discorso ideologico, nel senso che Cicerone sta in qualche modo organizzando un sistema di idee per giustificare il potere della classe dirigente senatoria allargata agli *equites*.

Al centro di questo sistema di idee c'è la concezione di *respublica* come corpo unitario, anche se distinto in classi dotate di diversa importanza e diverso potere: *hoc est iudicium in quo vos de reo, populus Romanus de vobis iudicabit* (16, 46) "questo è un processo in cui voi giudicherete l'imputato ma il popolo Romano giudicherà voi". Con queste parole Cicerone richiama l'attenzione sul fatto che chi detiene il potere ha delle responsabilità, è soggetto a essere giudicato per i suoi comportamenti e una perdita di credibilità comporta il rischio della perdita del potere stesso.

Il richiamo all'etica – *in hoc homine statuatur, possitne senatoribus iudicantibus, homo nocentissimus pecuniosissimusque damnari* (16, 46) "dimostrate che anche un tribunale formato da giudici senatori è in grado di condannare un uomo ricco", ovvero "dimostrate che siete in grado di garantire una giustizia giusta" – suona come un'esortazione alla classe dirigente a dare prova di meritare il posto preminente che occupa nella repubblica; quindi in un certo senso l'etica è strumentalizzata in quanto è in funzione del mantenimento del potere. Tuttavia, da un altro punto di vista, le viene assegnato il compito di nobilitare il potere attribuendogli un significato superiore all'esercizio del privilegio o della difesa di bruti interessi materiali.

## **Bibliografia**

T.Lécaudey, *Les lois de la république et du haut-empire romains. Rapport de recherche bibliographique de l'Enssib*, mars 2003.

Sito di P. Remacle, F.-D.Fournier, J.P. Murcia et T.Vebr, **Institutions**:  
<http://www.remacle.org/>

P.Cerami, *Quaesitores ex lege Mamilia. Riflessioni sul binomio «funzione inquirente» - «funzione giudicante»*, Collana della Rivista di Diritto Romano - Atti del Convegno Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico:  
<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/attipontignano.html>

P. Cerami, *Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della Libera Res Publica*

*Romana*, Annali 2002: <http://www.unipa.it/~dipstdir/pub/cerami/annaliXLVII.htm>

G. Mancuso, *Potere e consenso nell'esperienza costituzionale repubblicana*, Archaeogate, 02-04-2001 <http://www.archeogate.it/iura/article.php?id=197>

Il sistema delle fonti di produzione del diritto nell'antico ordinamento giuridico romano a cura del dott. Mario Tocci inserito in *Diritto&Diritti* settembre 2003 <http://www.mariotocci.it/>

William Smith, D.C.L., LL.D.: *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, John Murray, London, 1875.

E.Ughi, In *Diritto @storia*, Rivista on line dal 30 novembre 2005, quaderno n.4.